

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, MACERATINI, D’ONOFRIO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BASINI, BATTAGLIA, BETTAMIO, BEVILACQUA, BIASCO, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BOSI, BRIENZA, BRUNI, BUCCI, BUCCIERO, CALLEGARO, CAMBER, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CENTARO, COLLINO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, D’ALÌ, DANIELI, DE ANNA, DE CORATO, DE SANTIS, DEMASI, DENTAMARO, FAUSTI, FISICHELLA, FLORINO, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGI, MAGGIORE, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANCA, MANFREDI, MANTICA, MARRI, MEDURI, MINARDO, MONTELEONE, MULAS, MUNGARI, NAPOLI Bruno, NOVI, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PASTORE, PEDRIZZI, PELLICINI, PERA, PIANETTA, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, RIZZI, RONCONI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TAROLLI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, TURINI, VALENTINO, VEGAS, VENTUCCI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta su fatti e documenti relativi al «*dossier* Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all’ex Patto di Varsavia

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia, i declamati tentativi di «revisione storica» si sono sempre risolti in polemica politica che ha visto prevalere le ragioni dell'ideologia sulla storia.

Si è ravvisata, pertanto, la necessità di fare chiarezza su una serie di avvenimenti (che, dal dopoguerra fino a data recente, hanno riempito, condizionato, orientato o distorto le vicende politiche italiane) attraverso un organismo di dignità istituzionale, in grado di ricercare, raccogliere, analizzare ed offrire agli storici i mezzi necessari alla comprensione dell'accaduto.

Il clamore e le reazioni di segno contrario suscitati dal «Dossier Mitrokhin» ne costituiscono la motivazione più recente e non ignorabile.

La prevista istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta è volta a concretare completi e rigorosi accertamenti (sottraendoli alla propaganda di parte ed alle schematizzazioni sin qui usate ed abusate) fondati sulla verifica documentale, sulle

prove raccolte nonché sul patrimonio dei valori primari della Carta costituzionale.

In un momento come l'attuale, che vive il sussulto di instabilità interne ed internazionali, il recupero e la consapevolezza della propria «memoria storica» sono destinati a fungere da elemento riequilibratore ed aggregante di una identità collettiva nazionale.

Eventi come quelli che motivano la prevista inchiesta non devono essere sommersi da connivente oblio, ma indagati con «decisione, severità ma anche con serietà e serenità storica».

Ne consegue che l'Italia e il suo Parlamento non devono, volutamente, ignorare né dimenticare, ma pretendere chiarezza e verità: non solo per costruire solidamente il proprio avvenire ma, anche, a perenne monito per ogni forma di indebita ingerenza di Stati esteri ed a testimonianza di una riconfermata volontà di chiarezza, correttezza di rapporti e di convivenza pacifica dei popoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti del *dossier* «Vassilj Mitrokhin», verificando, in particolare quali influssi abbiano esercitato il KGB e gli altri servizi segreti dei Paesi appartenenti all'ex patto di Varsavia in Italia;

b) acquisire, in particolare, gli elementi relativi ai flussi di denaro ed ai finanziamenti in qualsiasi forma provenienti dai Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia verso l'Italia ed accertare i collegamenti economici e finanziari, passati e presenti, di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi e appurare attraverso quali reti di connivenze, supporti, persone, enti e società, ciò si sia verificato o tuttora si verifichi;

c) accertare se vi siano o vi siano stati finanziamenti finalizzati a modificare comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici o su fenomeni eversivi italiani;

d) specificare le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento di responsabili dei fatti oggetto dell'inchiesta;

e) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, le eventuali violazioni degli articoli 54 e 98 della Costituzione da chiunque commesse.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stes-

se limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la possibilità di proroga motivata, per un periodo non eccedente i sei mesi.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deve deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il Presidente della Commissione, ogni sei mesi, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni

che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due Vice presidenti e due Segretari, con voto limitato ad uno.

5. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente, per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al presente articolo.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione - a maggioranza dei due terzi dei componenti - prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle due Camere.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

